



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Breathe Energia in Movimento S.r.l.
breathe@pec.it

Rinnovabili Melfi S.r.l.
rinnovabilimelfi@pec.it

OGGETTO: [ID_VIP: 4614] – Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Connessione definitiva alla RTN - Collegamento della stazione di utenza allo stallo AT della Stazione Terna Melfi 380 kV - Conversione del collegamento provvisorio in collegamento definitivo per l'impianto della società Breathe Energia in Movimento S.r.l. e per il progetto della società Rinnovabili Melfi S.r.l. Comunicazione esito valutazione.

Con nota acquisita al prot. n. 8920/DVA del 08/04/2019, la società Breathe Energia in Movimento S.r.l. e la società Rinnovabili Melfi S.r.l. hanno trasmesso istanza per l’espletamento di una valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, c.9, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii sul progetto richiamato in oggetto.

Il progetto, oggetto della richiesta di valutazione preliminare, localizzato nel Comune di Melfi, in Provincia di Potenza, consiste nella richiesta di conversione della denominazione, da “provvisoria” a soluzione denominata “definitiva”, del collegamento delle stazioni di utenza dell’impianto della società Breath Energia in Movimento S.r.l. (già realizzato ed in esercizio) e dell’impianto della società Rinnovabili Melfi S.r.l. (autorizzato ma non ancora realizzato) allo stallo AT della Stazione Terna Melfi 150/380 kV.

Nello specifico, per entrambi gli impianti era stato previsto, in una prima fase, il collegamento delle stazioni di utenza allo stallo AT denominato “provvisorio” (nonché oggetto della presente richiesta di convertirlo in “definitivo”) ed in una seconda fase, una soluzione “definitiva” di connessione che avrebbe visto il collegamento ad un altro stallo AT, ma che si sarebbe realizzato solo nel caso di ampliamento della stazione di Terna – Melfi 380 (proposta non più realizzata).

Il proponente evidenzia che *“le opere realizzate e che erano state denominate “provvisorie” sono state successivamente accettate come definitive da Terna S.p.A. e quindi nessuna variante rispetto a quanto già realizzato è richiesta”* e che pertanto, con l’istanza presentata, *“non si richiede la valutazione di alcuna opera diversa da quanto già realizzato da Breathe E.M. o da realizzare da Rinnovabili Melfi [...]che non siano già state oggetto di autorizzazione, ma per eccesso di zelo si ritiene di dover modificare la denominazione delle opere stesse da “provvisorie” a “definitive””*.

ID Utente: 8906

ID Documento: DVA-D2-OCP-8906_2019-0118

Data stesura: 28/05/2019

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 28/05/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 28/05/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.
Ufficio: DVA
Data: 29/05/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040 e-mail: dva-udg@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 29/05/2019 alle ore 14:29

In allegato alla richiesta di valutazione preliminare è stata trasmessa la lista di controllo predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) e al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante “*Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104*” e relativi allegati.

Sulla base delle informazioni fornite dal proponente nella documentazione trasmessa e come più diffusamente illustrato nella nota tecnica della Divisione II prot. Int. 13012/DVA del 22/05/2019, si ritiene che il progetto non prevede interventi che possono, anche potenzialmente, apportare modifiche all’ambiente naturale o al paesaggio, e pertanto si ritiene che l’oggetto dell’istanza non costituisca di per sé oggetto di valutazione e che, quindi, non ricada nel campo di applicazione delle valutazioni ambientali.

Per quanto sopra esposto, con la presente si provvede all’archiviazione dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 6, c. 9 del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,

Si rappresenta in ogni caso che gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati entro il termine di validità dei rispettivi provvedimenti di compatibilità ambientale, fatta salva la possibilità del proponente di chiedere una proroga entro i medesimi termini.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato: Nota tecnica prot. Int. 13012/DVA del 22/05/2019